

Foglio Informativo - SERVIZIO DI INCASSO - ESTERO

Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza presso la Banca.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI INCASSO - ESTERO

Caratteristiche:

Il servizio consente di effettuare le tipologie di operazioni di seguito elencate:

- **Assegni al dopo incasso:** operazione volta alla riscossione di un credito a fronte di assegni in euro o divisa, tramite l'invio degli stessi presso le banche estere emittenti. Il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso. L'invio dell'assegno al dopo incasso offre il vantaggio, quando l'accredito è effettuato, di non essere più stornabile; inoltre permette di conoscere l'esito dell'incasso in poco tempo e, quindi, di tentare, almeno nei Paesi dove questo è previsto, un'azione di regresso nei confronti del proprio cliente a valere sul titolo di credito nel caso in cui l'esito sia negativo.
- **Incasso/accettazione effetti/documenti/lcr:** operazione volta alla riscossione di un credito a fronte di effetti /documenti commerciali in euro e/o divisa, tramite l'invio degli stessi presso le banche estere corrispondenti. L'incasso documentario consiste in una forma di pagamento in base alla quale il venditore conferisce alla propria banca mandato con rappresentanza di incassare l'importo della fornitura dal compratore (o di raccoglierne l'accettazione su una tratta) contro consegna di documenti. Per assolvere il mandato, la banca del venditore trasmette i documenti alla banca del compratore, la quale si occupa dell'incasso o dell'accettazione.

Principali rischi (generici e specifici):

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

Assegni al dopo incasso

- rischio di restituzione dell'assegno "insoluto" per mancato pagamento dal parte del trassato (ad. es. per assenza di fondi sul conto del traente o per mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente);
- rischio di smarrimento del plico assegnato al corriere;
- rischio di cambio per gli assegni in divisa;
- rischi di mancato pagamento per irregolarità, falsità e contraffazione totale o parziale dell'assegno;
- rischio Paese.

Incasso/accettazione effetti/documenti/lcr

- restituzione dell'effetto insoluto per mancato pagamento da parte del trassato;
- rischio di smarrimento del plico assegnato al corriere;
- rischio di cambio per gli effetti/documenti in divisa;
- rischio di mancato pagamento per irregolarità, falsità e contraffazione;
- rischio Paese.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

ASSEGNI AL DOPO INCASSO	
Spese	
Incasso assegni	Euro 25,00
Commissioni	
Commissioni di intervento	0,20% minimo Euro 4,00
Commissioni d'incasso	0,125% minimo Euro 15,00
Cambio di riferimento	(quotazione circuito Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread di 1,00%.
Valuta di accredito in conto corrente di corrispondenza in Euro	Data operazione + 2 giorni lavorativi
Valuta di accredito in conto corrente di corrispondenza in divisa	Data operazione + 2 giorni Forex
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	
Richiesta esito assegno (In aggiunta alle spese reclamate dalle Banche corrispondenti)	Euro 10,00
Restituzione, protesto, consegna franco valuta (In aggiunta alle spese reclamate dalle Banche corrispondenti)	0,125% minimo Euro 15,00
Assegno insoluto	0,125% minimo Euro 15,00
Spese per restituzione materialità assegno	Euro 13,00
Spese invio plico tramite corriere espresso	In base al paese di destinazione
Pratica di segnalazione SIGMA	0,30% (calcolato sull'importo segnalato)
INCASSO/ACCETTAZIONE DOCUMENTI	
Spese	
Incasso documenti	Euro 25,00
Commissioni	
Commissioni di intervento	0,20% minimo Euro 4,00
Commissioni d'incasso/accettazione	0,30% minimo Euro 25,00
Cambio di riferimento	(quotazione circuito Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread di 1,00%.
Valuta di accredito in conto corrente di corrispondenza in Euro	Data operazione + 2 giorni lavorativi
Valuta di accredito in conto corrente di corrispondenza in divisa	Data operazione + 2 giorni Forex
Valuta di addebito	Data operazione
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	
Richiesta esito, proroga, altro	Euro 20,00
Restituzione, protesto, consegna franco valuta (In aggiunta alle spese reclamate dalle Banche corrispondenti)	0,15% minimo Euro 12,50
Insoluto (In aggiunta alle spese reclamate dalle Banche corrispondenti)	0,15% minimo Euro 12,50
Spese invio plico tramite corriere espresso	In base al paese di destinazione
Pratica di segnalazione SIGMA	0,30% (calcolato sull'importo segnalato)

INCASSO/ACCETTAZIONE EFFETTI	
Spese	
Incasso effetti	Euro 25,00
Commissioni	
Commissioni di intervento	0,20% minimo Euro 4,00
Commissioni d'incasso/accettazione	0,125% minimo Euro 15,00
Cambio di riferimento	(quotazione circuito Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread di 1,00%.
Valuta di accredito in conto corrente di corrispondenza in Euro	Data operazione + 2 giorni lavorativi
Valuta di accredito in conto corrente di corrispondenza in divisa	Data operazione + 2 giorni Forex
Valuta di addebito	Data operazione
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	
Richiesta esito, proroga, altro	Euro 20,00
Restituzione, protesto, consegna franco valuta (In aggiunta alle spese reclamate dalle Banche corrispondenti)	0,075% minimo Euro 12,50
Insoluto (In aggiunta alle spese reclamate dalle Banche corrispondenti)	0,075% minimo Euro 12,50
Spese invio plico tramite corriere espresso	In base al paese di destinazione
Pratica di segnalazione SIGMA	0,30% (calcolato sull'importo segnalato)
LCR	
Spese	
Incasso LCR	Euro 10,00
Commissioni	
Commissioni di intervento	0,20% minimo Euro 4,00
Valuta di accredito in conto corrente di corrispondenza in Euro	Data operazione + 1 giorni lavorativi
Valuta di addebito	Data operazione
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	
Insoluto	Euro 20,00
Richiamo	Euro 20,00
Spese di insoluto reclamate da altre Banche	Euro 5,35
Invio comunicazioni	
Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	€ 1,00
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	€ 0,00
Domiciliazione in filiale (a documento)	€ 0,40
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	€ 0,00
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
Raccomandata	€ 6,50
Raccomandata A.R.	€ 8,00

Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.

Recesso

Il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla banca con raccomandata con ricevuta di ritorno, con effetto immediato, senza applicazione di penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, nel rispetto di un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. In ogni caso di recesso, la banca applica le spese, previste dal presente contratto, per servizi erogati periodicamente in misura proporzionale al periodo precedente al recesso. Nel caso in cui tali spese siano state anticipate, esse sono rimborsate in misura proporzionale. Nel caso di Cliente che non sia consumatore o microimpresa, lo stesso Cliente può recedere, in qualsiasi momento, nel rispetto di un preavviso di almeno 45 giorni e la Banca può recedere in qualsiasi momento nel rispetto di un preavviso di almeno 1 giorno.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del

presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

GLOSSARIO

Assegni /Effetti SBF	Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.
Assegni/Effetti al dopo incasso	Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
Calendario Forex	Calendario internazionale dei giorni lavorativi sul mercato dei cambi.
Cambio	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di quella di un altro Paese.
Data operativa	Indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca risultano regolarmente aperti alla clientela.
Divisa	Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice.
EEA	European Economic Association costituita dagli stati appartenenti all'Unione Europea con l'aggiunta di Islanda, Norvegia e Liechtenstein
Limite di orario di accettazione (Cut Off)	Limite di orario di una giornata operativa oltre il quale la Banca può considerare l'ordine come ricevuto nella giornata operativa successiva.
Negoziazione	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.
Richieste di esito	Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso
UE	Unione Europea